

ASTA
1
59



28198/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 29/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO ROMIS
- Dott. FELICETTA MARINELLI
- Dott. SALVATORE DOVERE
- Dott. EUGENIA SERRAO
- Dott. MARCO DELL'UTRI

- Presidente - SENTENZA
N. 1114/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 8921/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 15/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/09/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Solpe che ha chiesto
l'annullamento ^{revo} ~~che~~ ricorso della sentenza
impugnata con trascurazione degli atti al tribunale
di Napoli Nord.

Udit i difensor Avv.;

101

Ritenuto in fatto

imputato in ordine al reato p.e p. dall'art.73 comma quinto d.PR. 309/90, ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, con la quale veniva determinata la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa per il delitto di coltivazione di una pianta di marijuana e di detenzione illecita di fogliame della medesima droga, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione della medesima in ordine all'insussistenza di una delle "cause di non punibilità" di cui all'articolo 129 c.p.p..

Considerato in diritto

Il ricorso sarebbe inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.

Non è consentito, dunque, all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell'articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

Nella fattispecie che ci occupa il giudice non si è affatto sottratto all'obbligo motivazionale, avendo fatto riferimento, pur con la sinteticità tipica del provvedimento, agli atti acquisiti, di cui aveva preso completa cognizione, tanto da motivare in modo esauriente il ricorrere dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art.73 d.P.R.309/90.

Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la disposizione di cui al D.L. n.146 del23.12.2013 (conv. In L. n. 10 del 21.02.2014) e la recentissima disposizione di cui al D.L. 20.03.2014 n.36 (conv. in L. del 16.05.2014 n.79),nel qualificare il V comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90

quale figura autonoma di reato, hanno rideterminato la pena edittale, la prima, da uno a cinque anni di reclusione ed € 3.000,00 a 26.000,00 di multa, la seconda da sei mesi a quattro anni di reclusione *oltre la multa di 1.032,00 e 10.328,00*. Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. "Fini-Giovanardi", determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato, l'applicazione dell'art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d. "Iervolino-Vassalli"). La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013, precisando che "trattandosi di *ius superveniens* che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo stesso non poteva esplicitare alcuna incidenza sulle questioni oggetto del giudizio della Corte relative a disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica normativa e che gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013,....., in quanto stabilita con disposizione successiva a quella censurata e indipendente da quest'ultima": Ha poi affermato che "rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perchè divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, oggetto della presente decisione". Ritiene, però, il Collegio che la suddetta sentenza, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l'intero

art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2013 anche il precedente testo del comma V con la ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.

Orbene, tornando al caso di specie, stante l'inammissibilità del ricorso, occorre domandarsi se possa, ciò non di meno, risultando alla fattispecie applicabile una pena edittale più mite, ritenere l'illegalità dei parametri edittali utilizzati per il patteggiamento e, in sostanza, l'illegalità della pena applicata.

Tanto premesso si osserva che la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n.23428/2005, Bracale, ha ritenuto che, in presenza di impugnazione inammissibile, vi sia un'unica ipotesi di cognizione possibile: quella dell'intervenuta "abolitio criminis" o della declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto le argomentazioni di cui sopra, che incidono sulla pena concordata, determinano la caducazione del patto e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Napoli-nord per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli- nord per il corso ulteriore.

Così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2014

Il Consigliere est
Felicetta Marinelli

Il Presidente
Enzo Romis

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 GIU. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria TIBERIO

